

STATUTO

**Art 1**

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, e ai sensi dell'art. 21 e seguenti del d.lgs n.117/2017 (di seguito anche detto "Codice del Terzo Settore"), l'organizzazione di volontariato "VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "VIDAS ODV"

VIDAS ODV ha durata illimitata, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate e stabilite nel successivo articolo 3 del presente statuto.

**Art. 2**

VIDAS ODV ha sede in Milano. Un eventuale cambio di sede nello stesso Comune non comporta una modifica statutaria.


**Art. 3**

VIDAS ODV esercita in via principale, prevalentemente in favore di terzi , le attività di interesse generale di cui:

- alla lettera c) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla offerta di prestazioni socio-sanitarie, che declina attraverso lo studio, l'organizzazione e l'attuazione di ogni forma di assistenza domiciliare e non domiciliare diretta ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione ambientale dei sofferenti bisognosi di tutte le età;
- alla lettera g) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla formazione universitaria e post universitaria, che declina attraverso interventi formativi nell'ambito delle cure palliative rivolti a professionisti e volontari anche tramite idonee strutture esterne, in qualsiasi contesto o struttura, in Italia e all'estero;
- alla lettera h) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario, che declina attraverso progetti di ricerca e studio nel campo delle cure palliative, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, sui temi scientifici ed etici legati alle attività di VIDAS ODV;
- alla lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sopra indicate.

VIDAS ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e, nei limiti consentiti dalla legge, di lavoratori dipendenti o autonomi per qualificare o specializzare l'attività svolta ovvero per garantire il proprio regolare funzionamento.

Gli scopi di cui sopra possono essere svolti da VIDAS ODV tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.



#### Art. 4

VIDAS ODV può svolgere attività diverse rispetto all'attività principale sopra descritta, come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. In particolare:

- l'organizzazione di sistemi di ospitalità per docenti e discenti delle iniziative di formazione attuate, nonché per i famigliari dei malati assistiti;
- l'organizzazione di eventi, vendite anche con aste rivolte al pubblico di beni ricevuti in donazione e/o acquisiti da produttori o fornitori pure sul libero mercato, rispettando in ogni caso condizioni di alienazione corrette e trasparenti e conformi alle normative vigenti;
- la promozione di manifestazioni, anche sportive e/o competitive, con atleti dilettanti o professionisti, personaggi dello spettacolo, ecc.;
- la partecipazione a gare competitive indette da Amministrazioni Pubbliche territoriali e non o da enti privati anche per accedere a eventuali finanziamenti delle attività svolte;
- la raccolta di fondi come stabilito nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore ed eventuali successive modificazioni.
- ogni altra attività determinata dall'Assemblea ordinaria dei soci

#### Art. 5

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'attività statutaria di interesse generale svolta ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di dimissioni o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio di VIDAS ODV è costituito:

- dalla dotazione iniziale;
- da contribuzioni dei soci;
- da liberalità e contributi di persone o enti, pubblici o privati;
- da lasciti testamentari;
- dai proventi derivanti da attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, come precedentemente identificate all'art. 4;
- da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- da rendite patrimoniali;
- dai proventi di iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;
- da ogni altro provento che affluisca in VIDAS ODV.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere degli investimenti del patrimonio.

#### **Art. 6**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano scopi e finalità analoghi e che riconoscano, nelle loro modalità operative, le linee e i valori di Vidas, secondo le disposizioni dettate dall'Assemblea.

#### **Art. 7**

I soci si dividono in:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro ai quali, pur non avendo firmato l'atto costitutivo, sia dalla maggioranza dei soci fondatori attribuita tale qualifica col consenso del Consiglio Direttivo;
- soci volontari: sono le persone che hanno superato il percorso di selezione e di formazione stabilito da VIDAS ODV e svolgono, gratuitamente, secondo i regolamenti in vigore e con le tutele previste dalla legge, attività di supporto all'assistenza ai sofferenti, di cui al precedente art. 3, o altre attività di supporto alla vita di VIDAS ODV. La loro opera gratuita costituisce liberalità in favore di VIDAS ODV;
- soci sostenitori: sono le persone e gli enti che aderiscono a VIDAS ODV, versando una contribuzione annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- soci benefattori: sono le persone od enti ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti di VIDAS ODV;
- soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità, anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività di offrire a VIDAS ODV contributo di opera o di prestigio.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da evadere entro 60 giorni presso la sede di VIDAS ODV.


#### **Art. 8**

Possono essere soci dell'Associazione i soggetti aventi i requisiti di legge - tra cui gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti di cui all'articolo 32 del Codice del Terzo Settore - che ne facciano richiesta.

L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo che, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7 del presente statuto, ricorrendone i presupposti, potrà attribuire al candidato socio la qualifica di socio fondatore, onorario o benefattore, o comunque, in caso di mancato diniego, entro 60 giorni lavorativi dalla domanda di adesione.

La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni: si considera dimissionario il socio sostenitore che non provveda al versamento della propria quota annuale entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e il socio volontario che abbia cessato la propria attività da oltre un anno;
- esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi di VIDAS ODV. Il socio escluso può appellarsi al Collegio dei Probiviri che darà riscontro entro 60 giorni.



## **Art. 9**

Organi di VIDAS ODV:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- d) il Comitato Etico Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo, che potrà essere sia collegiale che monocratico;
- f) il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale, ove nominati;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano anche revisori legali; non possono ricoprire cariche coloro che abbiano un rapporto di lavoro retribuito con VIDAS ODV.

## **Art. 10**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci di VIDAS ODV.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno, in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea dei soci è convocata con avviso affisso nei locali di VIDAS ODV almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, oppure, sempre con il medesimo anticipo, mediante pubblicazione dell'avviso sul notiziario o sul sito internet di VIDAS ODV o su altri organi di stampa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza -in proprio o per delega- di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza -in proprio o per delega- di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti -in proprio o per delega- e delibera con il voto favorevole di

almeno due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria. Fanno eccezione le delibere di scioglimento di VIDAS ODV e di devoluzione del patrimonio per le quali occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Inoltre per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

La delega può essere conferita solo a un altro socio e ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza da un Vice Presidente in ordine di anzianità di età: in caso di assenza anche del o dei Vice Presidenti l'Assemblea designerà il suo Presidente.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **Art. 11**

L'Assemblea ordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite all'art. 13 dello statuto e revocarli;
- nominare l'Organo di Controllo e il suo Presidente e revocarli, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge;
- nominare il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale e revocarli in ossequio alle vigenti disposizioni di legge;
- eleggere il Collegio dei Probiviri e revocarlo;
- approvare la relazione sull'attività di VIDAS ODV nell'esercizio precedente, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio annuale;



- approvare il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare i regolamenti di sua competenza;
- deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le modifiche dello statuto di cui all'art. 22;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di VIDAS ODV e sulla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di scioglimento di cui all'art. 23 del presente statuto.

#### **Art. 12**

il Consiglio Direttivo ha facoltà di indire le Assemblee ordinarie e straordinarie, in alternativa a quanto sopra, mediante referendum per corrispondenza.

In tal caso verranno inviati a tutti i soci, per l'Assemblea ordinaria, la relazione del Consiglio Direttivo, il parere del Collegio dei Revisori, il bilancio di esercizio e le schede di votazione per il rinnovo delle cariche associative; per l'Assemblea straordinaria, le delibere proposte.

Le risposte dovranno pervenire nel termine fissato dal Consiglio Direttivo non inferiore a trenta giorni dalla data di invio della documentazione.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, qualunque sia il numero delle risposte pervenute e sempre che almeno un avente diritto per ciascuna categoria abbia votato.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria, fatta eccezione per le delibere di scioglimento di VIDAS ODV e di devoluzione del patrimonio, le quali si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e di almeno un avente diritto per ciascuna categoria di soci.

#### **Art. 13**

VIDAS ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci soci che durano in carica per tre esercizi sino alla elezione del successore, eletti dall'Assemblea ordinaria come segue:

- due membri dai soci fondatori;
- due membri dai soci volontari;
- due membri dai soci sostenitori;
- due membri dai soci benefattori;
- due membri dai soci onorari.

Nel caso un medesimo socio risultasse eletto da più categorie di soci, verrà considerato eletto dalla categoria nella quale ha ottenuto la maggior percentuale di voti espressi; conseguentemente nelle altre categorie verrà considerato eletto il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, ciascun consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti nell'ambito della medesima categoria di soci. I consiglieri così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato dell'organo.

I consiglieri eletti devono avere i requisiti di cui all'art. 34 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 14**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di VIDAS ODV, senza eccezione di sorta.

#### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il proprio Presidente e uno o più Vice Presidenti per la sostituzione del Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può nominare il Direttore Generale di VIDAS ODV stabilendo i suoi compiti e le sue responsabilità.

#### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando sia richiesto da almeno due componenti. Per l'approvazione del bilancio il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito, per posta elettronica inviata all'indirizzo mail comunicato dai consiglieri a VIDAS ODV, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o in caso di urgenza almeno tre giorni prima) e dovrà indicare gli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.


Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica per le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### **Art. 17**



Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento a ciascun Vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma di VIDAS ODV di fronte ai terzi e in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.

In caso di urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio Direttivo, che deve essere tosto convocato per la ratifica, fermi gli effetti nei confronti dei terzi. Il Consiglio Direttivo può delegare i poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega; può anche conferirli, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, al Direttore Generale, il tutto con firma singola o abbinata.

Non possono formare oggetto di delega o di conferimento i poteri di ammettere o escludere i soci; quello di formare il regolamento e il bilancio di esercizio; quello di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

#### **Art. 18**

L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo, costituito in forma monocratica o da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo. I componenti dell'Organo di Controllo in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi di VIDAS ODV e ne controllano la regolarità; sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

La revisione legale dei conti di VIDAS ODV viene esercitata, a discrezione dei soci, da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo nei termini di legge.

#### **Art.19**

L'Assemblea dei soci elegge quattro Proviviri scegliendone uno tra i soci fondatori, uno tra i soci volontari, uno tra i soci sostenitori e uno tra i soci benefattori. Essi durano in carica tre esercizi. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo. Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal membro eletto dai soci fondatori ed è competente a dirimere ogni controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e VIDAS ODV per l'applicazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento di VIDAS ODV. Esso deciderà a maggioranza dei voti; le decisioni del Collegio dei Proviviri potranno essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi di legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

#### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Etico Scientifico che è composto da un minimo di quattro membri scelti fra persone con una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie di interesse di VIDAS ODV. Sono membri di diritto del Comitato il Presidente e i Vice Presidenti della Associazione, mentre gli altri membri del Consiglio Direttivo sono invitati a presenziare alle riunioni del Comitato. I membri del Comitato Etico Scientifico nominano al loro interno il Presidente. Nominano, inoltre, il Segretario del Comitato definendone le funzioni. Il Comitato Etico Scientifico dura in carica



tre esercizi. I membri nominati successivamente alla nomina del Comitato restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Il Comitato Etico Scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo, ha il compito di collaborare alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione di VIDAS ODV, offre proposte e pareri in ordine al contenuto etico e scientifico dell'attività di VIDAS ODV in armonia con i fini statutari. Il Comitato Etico Scientifico si riunirà su iniziativa del suo Presidente almeno due volte l'anno.

#### **Art. 21**

L'esercizio di VIDAS ODV coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio secondo i criteri di legge e lo presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione, insieme alla propria relazione sull'attività di VIDAS ODV nell'esercizio e al parere dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In ossequio al disposto dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto nella nota integrativa al bilancio.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Qualora sussistano i presupposti di legge, VIDAS ODV provvederà a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti di cui all'art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 22**

Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo e presentate all'Assemblea straordinaria dei soci, che le approva o le respinge nel modo di cui all' art. 10 o 12 del presente statuto.

#### **Art. 23**


La proposta di scioglimento di VIDAS ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo e presentata all'Assemblea straordinaria dei soci che la approva o la respinge nel modo di cui all'art. 10 o 12 del presente statuto. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è destinato dal Consiglio Direttivo come da art. 6 del presente statuto. L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.

#### **Art. 24**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge, con particolare riferimento a quanto indicato nel Dlgs.117/2017.

FERRUCCIO DE BORTOLI

CHIARA CLERICI sigillo



**ASSOCIAZIONE VIDAS**

**STATUTO**

**Art. 1** - E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "**VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI**".

**Art. 2** - L'Associazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà comunque essere deliberato dall'organo amministrativo e andrà comunicato all'organo competente per la vigilanza al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione.

**Art. 3** - L'Associazione ha per scopo lo studio, l'organizzazione e l'attuazione di ogni forma di assistenza domiciliare e non domiciliare diretta ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione ambientale dei sofferenti bisognosi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le iniziative di cui al precedente comma possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

**Art. 4** - L'Associazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla sua dotazione iniziale;
- dalle contribuzioni dei soci ;
- dalle liberalità e dai lasciti testamentari;
- dalle contribuzioni di persone od enti, pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio;
- dai proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali ivi comprese le vendite per corrispondenza;
- da ogni altro provento che le affluisca.

Spetta al Consiglio di decidere gli investimenti del patrimonio.

**Art. 5** - I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro ai quali, pur non avendo firmato l'atto costitutivo, sia dalla maggioranza dei soci fondatori attribuita tale qualifica, col consenso del Consiglio;
- soci ordinari, sostenitori e benemeriti: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui rispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio in misura crescente fra le categorie. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del Consiglio, o comunque in caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione;
- soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività, di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio;
- soci benefattori: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione;
- soci volontari: sono le persone che hanno superato i test psico-attitudinali e hanno seguito il corso di formazione stabilito dall'Associazione, svolgono

attività di assistenza all'interno dell'Associazione stessa da almeno un anno e rispettano il regolamento previsto nella guida per il volontario. La loro opera gratuita costituisce liberalità in favore dell'Associazione.....

**Art. 6** - La qualità di socio viene meno per:.....

- dimissioni: si considera dimissionario il socio ordinario, sostenitore o benemerito che non provveda al versamento della propria quota annuale entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria e il socio volontario che abbia cessato la propria attività di assistenza da oltre un anno;.....

- esclusione: deliberata dal Consiglio a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione o, nel caso di socio volontario, per il venir meno dei requisiti previsti all'art. 5.....

In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza il Collegio dei Probiviri.....

**Art. 7** - Organi dell'Associazione sono:.....

a) Assemblea dei soci;.....

b) Consiglio Direttivo;.....

c) Presidente e uno o più Vice Presidenti;.....

d) Comitato Scientifico;.....

e) Collegio dei Revisori Legali;.....

f) Collegio dei Probiviri.....

Tutte le cariche associative sono gratuite; non possono ricoprire cariche coloro che abbiano un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.....

**Art. 8** - Assemblea dei soci: è costituita da tutti i soci dell'Associazione.....


- E' convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.....

- L'Assemblea viene convocata dal Presidente anche su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.....

- L'Assemblea dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, è convocata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.....

- L'Assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.....

L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti - in proprio o per delega - e delibera col voto favorevole di



almeno i due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria. Fanno eccezione le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio per le quali occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Inoltre per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

La delega può essere conferita solo ad altro socio e ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o in sua assenza da un Vice Presidente in ordine di anzianità d'età: in caso di assenza anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea designerà il suo Presidente.

**Art. 9** -L'Assemblea ordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite all'art. 11;

- eleggere il Collegio dei Revisori Legali e il suo Presidente;

- eleggere il Collegio dei Provisori;

- approvare la relazione sull'attività della Associazione nell'esercizio precedente, predisposta dal Consiglio;

- approvare il Rendiconto annuale.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto di cui all'art. 20;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di scioglimento, di cui all'art. 21.

**Art. 10** - il Consiglio ha facoltà di indire le Assemblee ordinarie e straordinarie, in alternativa a quanto sopra, mediante referendum per corrispondenza.

In tal caso verranno inviati a tutti i soci, per l'Assemblea ordinaria, la relazione del Consiglio, il parere del Collegio dei Revisori, il Rendiconto annuale e le schede di votazione per il rinnovo delle cariche associative; per l'Assemblea straordinaria le delibere proposte.

Le risposte dovranno pervenire nel termine fissato dal Consiglio non inferiore a 30 giorni dalla data di invio della documentazione.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, qualunque sia il numero delle risposte pervenute e sempre che almeno un avente diritto per ciascuna categoria abbia votato.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria, fatta eccezione per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio, le quali si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

**Art. 11** - Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 10 soci, che durano in carica per tre esercizi sino alla elezione del successore, eletti dall'Assemblea ordinaria come segue:

- due membri dai soci fondatori;

- due membri dai soci ordinari, sostenitori e benemeriti;

- due membri dai soci onorari;
- due membri dai soci benefattori;
- due membri dai soci volontari.

Nel caso un medesimo socio risultasse eletto da più categorie di soci, verrà considerato eletto dalla categoria nella quale ha ottenuto la maggior percentuale di voti espressi; conseguentemente nelle altre categorie verrà considerato eletto il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, ciascun Consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti nell'ambito della medesima categoria di soci. I Consiglieri così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato dell'organo.

**Art.12** - Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, senza eccezione di sorta.

**Art. 13** - Il Consiglio nomina tra i suoi membri il proprio Presidente e uno o più Vice Presidenti per la sostituzione del Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio può nominare il Segretario generale dell'Associazione stabilendo i suoi compiti e le sue responsabilità.

**Art.14** - Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando sia richiesto da almeno due componenti. Per l'approvazione del rendiconto annuale il Consiglio deve essere convocato entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax spedito almeno due giorni prima), e dovrà indicare anche gli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica per le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

**Art.15** - Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento a ciascun Vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.


In caso d'urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio, che deve tosto essere convocato per la ratifica, fermi gli effetti nei confronti dei terzi.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega; può anche conferirli, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, al Segretario generale, il tutto con firma singola o abbinata.

Non possono formare oggetto di delega o di conferimento i poteri di ammettere o escludere i soci; quello di formare il regolamento e il rendiconto annuale; quello di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

**Art.16** - Collegio dei Revisori Legali: l'Assemblea dei Soci elegge, scegliendo fra le persone esperte di amministrazione ed iscritte nell'apposito Registro, tre Revisori Legali - e tra questi il Presidente del Collegio - e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori Legali dura in carica tre esercizi.



In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.....

I Revisori in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi dell'Associazione e ne controllano la regolarità; sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio.....

**Art.17** - Collegio dei Proviviri: l'Assemblea dei Soci elegge quattro probiviri scegliendone uno tra i Soci Fondatori, uno tra i Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti, uno tra i Soci Benefattori e uno tra i Soci Volontari.....  
Essi durano in carica tre esercizi.....

In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.....

Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal membro eletto tra i Soci Fondatori ed è competente a dirimere ogni controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione per l'applicazione del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione.....

Esso deciderà a maggioranza di voti; le decisioni del Collegio dei Proviviri potranno essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi di legge.....

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.....

**Art.18** - Comitato Scientifico: il Consiglio nomina il Comitato Scientifico che si compone da sette a undici membri. Sono membri di diritto del Comitato il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione, mentre gli altri membri del Consiglio sono invitati a presenziare alle riunioni del Comitato. I membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente e il Segretario.....

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi e anche i membri nominati successivamente alla nomina dell'organo restano in carica fino alla scadenza dello stesso.....

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ha il compito di collaborare alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione dell'Associazione, offre proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività dell'Associazione in armonia con i fini statutari.....

Il Comitato Scientifico si riunirà su iniziativa del suo Presidente almeno due volte all'anno.....

**Art.19** - L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.....

Il Consiglio predispose il Rendiconto annuale e lo presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione nell'esercizio e al parere del Collegio dei Revisori Legali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.....

**Art. 20** - Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio e presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci, che le approva o le respinge nel modo di cui agli artt. 8 e 10.....

**Art. 21** - La proposta di scioglimento dell'Associazione è deliberata dal Consiglio e presentata all'Assemblea straordinaria dei Soci che la approva o la respinge nel modo di cui agli artt. 8 e 10. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è destinato dal Consiglio al raggiungimento delle stesse finalità di cui all'art. 3 nei modi che l'Assemblea stessa delibererà.....

L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.....

**Art. 22** - Per quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge, con particolare riferimento alle leggi sul volontariato.....

**Art. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**.....

L'Assemblea in data 21 ottobre 2019 ha approvato uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, D. Lgs 117/2017 la cui efficacia è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.....

Al verificarsi della suddetta condizione, il presente statuto cesserà conseguentemente di avere efficacia.....

FERRUCCIO DE BORTOLI.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

La presente copia composta di n. ....21.....  
facciate è conforme all'originale  
regolarmente firmato e si rilascia oggi.  
Milano li, ...29... OTTOBRE ...2019

